



IL SINDACO

Premesso:

- che sul territorio comunale è vigente l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 27 giugno 2007, emessa per il contenimento della zanzara tigre nel territorio comunale al fine di evitare la diffusione di patologie trasmesse dalla puntura di zanzara;
- che l'Ufficio Ecologia Ambiente, ogni anno, svolge gli interventi di disinfestazione sia larvicida nei pozzetti sia adulticida nelle aree verdi comunali da maggio a settembre;

Considerato:

- che con nota prot. n. 21518 del 18 settembre 2013, l'A.S.L. di Lodi segnalava casi diagnosticati in Regione Lombardia (prov. di Mantova) di West Nile Disease nell'uomo, e l'importanza di assumere provvedimenti per il contenimento (campagne di disinfestazione) della diffusione delle zanzare, punto di forza per la prevenzione della malattia suddetta;
- che con ulteriore nota prot. 24729 del 09 ottobre 2013 l'ASL di Lodi ha comunicato dei casi diagnosticati di West Nile Disease anche in provincia di Lodi, e ritiene necessario, al fine di evitare la diffusione di tale patologia trasmessa dalla puntura di zanzara, che vengano effettuati interventi di disinfestazione anche nel periodo invernale utilizzando prodotti prevalentemente abbattenti per la lotta agli alati;

Ritenuto che la presenza della "zanzara Tigre" rappresenti un problema di sanità pubblica, sia per la molestia determinata dalla sua elevata aggressività, sia perché vettore potenziale di virus e parassiti anche nel periodo invernale;

Dato atto:

- che la suddetta zanzara ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che vari fattori ambientali sono in grado di favorirne l'insediamento;
- che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti;

Considerato inoltre che i pneumatici dei veicoli rappresentano l'habitat ideale delle larve di zanzara;

Ravvisata la necessità di porre in atto misure di prevenzione nel territorio comunale nel corso di tutto l'anno;

Visto l'art. 50 della legge 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento Locale d'Igiene;

Preso atto che sul presente atto è stato effettuato in via preventiva il controllo di regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. alla cittadinanza, per tutto l'anno, al fine di evitare la diffusione di patologie trasmesse dalla puntura di zanzara:
 - di attivarsi con azioni individuali di bonifica delle pozze e dei luoghi di ristagno, anche minimi di acqua (sottovasi, contenitori, ecc);
 - di effettuare interventi attivi sia contro gli insetti adulti sia contro le forme larvali mediante l'identificazione di focolai siti in proprietà privata;
 - di evitare la formazione di ristagni d'acqua, rimuovendo ogni potenziale contenitore per lo sviluppo larvale (secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, etc.);
 - di svuotare periodicamente (almeno una volta alla settimana) contenitori quali sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatori, etc....;
 - di coprire eventuali contenitori inamovibili quali vasche in cemento, bidoni e fusti di irrigazione degli orti, con materiale (teli di plastica) che impedisca l'accesso alle zanzare;
 - di cambiare frequentemente l'acqua dei portafiori del cimitero (almeno una volta alla settimana) versandola sul terreno
2. agli importatori di pneumatici presenti sul territorio di effettuare trattamento di disinfezione (estivi ed invernali) dei pneumatici con prodotti idonei;
3. ai titolari dei depositi di pneumatici e delle officine di riparazione e vendita di automobili di evitare l'accatastamento all'esterno degli stessi o comunque di ripararli dalla pioggia onde evitare la raccolta d'acqua, habitat ideale delle larve di zanzara;

AVVERTE

- che l'ordinanza sindacale n. 30 del 27 giugno 2007 si intenda superata dalla presente;
- che il Comando di Polizia Locale Municipale è incaricato di far osservare la presente ordinanza;
- che contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (o dalla notifica), ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- che questa ordinanza venga trasmessa:
 - al Comando di Polizia Locale Municipale;
 - al Servizio Ecologia e Ambiente per quanto di competenza e per l'inoltro all'A.S.L. di Lodi

- che questa ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni dal 31 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013

Codogno, 31 ottobre 2013

IL SINDACO
Vincenzo Ceretti

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 31 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013